

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE –TAGESMUTTER.

Art. 1

Finalità

1. IL comune di Trambileno riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

2. Il Comune di Trambileno eroga un contributo orario alle famiglie diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente nelle modalità di seguito stabilite all'articolo 3.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il contributo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune di Trambileno i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni:

- a) di norma nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa; salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dalla Giunta del Comune e che devono essere debitamente certificati dal richiedente;
- b) per un massimo di 150 ore per mese.

2. Il sostegno corrisponde ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

4. Il contributo viene concesso per la durata massima dell'anno educativo (1.9 – 31.8), con la possibilità di rinnovo tramite presentazione di apposita richiesta al comune.

5. Il contributo non viene riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'Infanzia comunali o Servizi per l'infanzia convenzionati con il comune, da 3 mesi a 3 anni.

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo

- Il Comune determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
- La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF).
- L'entità del sostegno economico sarà determinata, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF riferita alla seguente tabella:

coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13	Contributo massimo
Coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,40	contributo ordinario compreso tra il minimo e il massimo stabiliti annualmente dalla Giunta comunale in maniera inversamente proporzionale al coefficiente ICEF. In questi casi il valore del contributo si ottiene con la seguente formula: contributo orario = ICEF * m + q dove : m = (contrib. max – contrib. min)/(ICEF inf-ICEFsup) q= contributo max – m* ICEF inf .
Coefficiente ICEF superiore a 0,40	Contributo minimo

Il valore del contributo orario sarà ridotto o aumentato di un importo derivante dal rapporto tra la differenza tra trasferimento provinciale e contributo erogato dal Comune rispetto al monte ore di presenza risultante a consuntivo.

4. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite (fatturate). Il contributo non è concesso per le ore non fruite (fatturate).

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *Tagesmutter*” in forma personalizzata, **il Comune** nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del comune – secondo il modello allegato - indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati presentando la domanda unica di agevolazioni nell'ambito del diritto allo studio e dei servizi alla prima infanzia, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite/fatturate).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del contributo orario concesso dal Comune.

3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Trambileno usufruiscano del servizio di nido familiare-servizio *Tagesmutter*, sono tenute a fornire annualmente al Comune copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerata o da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.